



TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile

RGN. 1291/18

██████████ 1 / Banco di Napoli
Oggetto: art. 5 D.lgs. 150/11 / 700 c.p.c.

Il GU,
letti gli atti, ed esaminate le risultanze istruttorie;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.03.18;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 08.01.18, ██████████ ed ██████████ premesso di intrattenere rapporti con il Banco di Napoli s.p.a., riferivano di aver appreso – all'esito di una richiesta di informazioni alla Banca d'Italia- di essere stati segnalati "a sofferenza" in Centrale Rischi entrambi proprio da questo istituto bancario per diversi mesi dal 2016 per un presunto debito di euro 8.462,00.

Determinando tale situazione un grave pregiudizio economico e di immagine stante la pendenza di altri numerosi rapporti con istituti di credito, evidenziando l'assenza dei presupposti per la segnalazione a sofferenza (insistenza di procedure esecutive in corso; attivo di redditi; inesistenza di protesti) e il pericolo derivante da tale ingiusta condotta della banca, chiedevano in via prioritaria ex art. 5 e 10 del D.lgs. 150/11 (in cui era stato trasfuso l'art. 152 del D.lgs. 196/03) e in via subordinata ex art. 700 c.p.c. la cancellazione immediata dei propri nominativi dalla Centrale Rischi oltre al risarcimento di tutti i danni che erano derivati dalla prolungata iscrizione.

All'esito dell'assegnazione alla scrivente da altra sezione di questo Tribunale veniva fissata udienza di discussione al 27.03.18, alla quale però non presenziava alcuno per il Banco di Napoli s.p.a. che non curava la sua costituzione tanto da determinarne la dichiarazione di contumacia.

All'esito della discussione della parte presente, il GU a quell'udienza si riservava la decisione.

Occorre, prima di passare alla verifica dei presupposti di merito per l'accoglimento della domanda della ricorrente, puntualizzare alcuni aspetti preliminari di rito.

Invero, in prima battuta va dichiarata la competenza del territoriale del Tribunale di Napoli ricadendo nel suo circondario la sede legale della Banca convenuta.

Il contraddittorio va, poi, dichiarato integro essendo da escludere la legittimazione passiva della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nei casi in cui la parte attrice prospetti una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'istituto di credito o finanziario per aver proceduto ad un'illegittima od erronea segnalazione alla C.R.

Nella prospettata eventualità, infatti, la non sussistenza di un interesse della Banca d'Italia a contraddire ovvero a resistere in sede giudiziale alla domanda attorea, trova conferma nel fatto che la rettifica dei dati e dello status del cliente deve avvenire a cura esclusiva dell'intermediario segnalante (secondo quanto disposto dalle Istruzioni); mentre alla Banca Centrale compete (non già una valutazione del rischio del credito, bensì) una verifica limitata esclusivamente alla esattezza dei dati anagrafici del cliente ed alla entità del credito vantato nei suoi confronti.

Ancora in rito va evidenziato che i ricorrenti hanno prediletto nella scelta processuale il ricorso ai sensi dell'art. 5 e 10 del D.lgs. 150/11, proponendo il rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. solo in via residuale.



Ebbene, trattandosi di rimedi distinti e che seguono riti differenti il ricorso va dichiarato ammissibile anche sotto tale aspetto.

D'altronde, solo quale breve digressione valga rammentare che in ordine ai rapporti tra i due rimedi secondo la soluzione più largamente apprezzata e condivisibile (cfr. tra le tante Tribunale Salerno, sez. I, 19/01/2016, n. 244) *“se è vero che nel testo originario la norma prevedeva al comma 6 la possibilità di adottare provvedimenti resi necessari dal pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile, con formula che è sembrato delineasse una misura tipica destinata a prevalere sul ricorso ex art. 700 c.p.c. in quanto connotato da residualità (ma solo ritenendo anche preclusa la possibilità di riqualificare la domanda alla stregua della norma applicabile), detta previsione non è riprodotta nell'art. 10 del d.lgs. 151/2011 (che ha modificato l'art. 152 t.u. privacy), sicché il dubbio di ammissibilità non trova oggi alcuna base testuale, restando quindi impregiudicata la piena applicabilità delle norme generali (artt. 669-bis e ss. e art. 700 c.p.c.) coerenti con il rito del lavoro cui soggiace la domanda di merito”*.

Sgombrato il campo da possibili questioni preliminari di rito ostative, va dichiarata la fondatezza del ricorso.

Invero, intanto va evidenziato che, stante la sua contumacia, il Banco di Napoli non ha dato dimostrazione delle condizioni per la iscrizione dei nominativi dei ricorrenti nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, ed in particolare della loro condizione di “sofferenza”.

Sul punto come da consolidato orientamento di questo Tribunale e sulla scia della decisione della Suprema Corte di Cassazione sez. I, 01/04/2009, n. 7958 *“Ai fini del rigetto della domanda con cui il cliente di una banca, adducendo una violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, chiede la cancellazione del proprio nominativo iscritto nella categoria “sofferenze” della centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia e il conseguente risarcimento del danno subito, non è sufficiente constatare la mancata parziale restituzione delle somme erogate e la manifesta volontà di non adempiere, occorrendo valutare la correttezza della segnalazione alla luce della complessiva situazione finanziaria del cliente, che deve trovarsi in una condizione di insolvenza, ancorché non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili”*.

In particolare, in presenza di una dedotta posizione debitoria del cliente, la normativa prevede che la banca debba valutare l'opportunità della segnalazione al sistema interbancario, ravvisandola solo qualora quell'esposizione sia espressione di una condizione di sofferenza la cui notizia deve essere comunicata agli altri operatori affinché possano meglio ponderare i loro rapporti con il medesimo soggetto.

Al riguardo va osservato che nelle “Istruzioni” che la Banca d'Italia ha fornito alle banche ed agli intermediari finanziari in genere, - contenute nella circolare del 19.2.1991 n. 139, e successive modificazioni -, la posizione “in sofferenza” è individuata come l'esposizione relativa a *“soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda”* (cap. II, sez. II, par. 1.5), con la precisazione che la segnalazione deve essere conseguenza della valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può essere operata automaticamente sulla base di un mero ritardo nel pagamento di un debito.

Come chiarito da diversi precedenti della sezione II di questo Tribunale, l'elaborazione giurisprudenziale prevalente ha ritenuto che la “sofferenza” implica una valutazione negativa del patrimonio del debitore, determinata da uno stato oggettivo di difficoltà finanziaria (Trib. Napoli del 18/03/2005, su D&G Dir. e Giust., 2005, 18, 29; Trib. Milano del 17/03/2004, su Banca, borsa e titoli di credito, 2004, II, 528; Trib. Padova del 5/04/2004, su Giur. Merito, 2004, 2229; Trib. Milano del 19/02/2001, su Giur. It., 2002, 334; Trib. Alessandria del 20/10/2000, su Banca, borsa e titoli di credito, 2001, II, 571).

Si è aggiunto, anzi, che la segnalazione di un credito a sofferenza presuppone non solo una situazione patrimoniale di insolvenza, ma anche una preventiva richiesta di adempimento da parte della Banca.



E', quindi, plausibile tenuto conto dei diversi rapporti emergenti dalla documentazione esibita in atti, con numerose altre banche (doc. nn. 2 e 4 produzione parte ricorrente), sebbene in prevalenza quali garanti di attività commerciali svolte in forma societaria, il pericolo che tali ultimi soggetti possano indursi ad assumere decisioni pregiudizievoli per i ricorrenti – cioè la revoca degli affidamenti - alla luce della segnalazione a sofferenza per cui è causa o a negare l'accesso al credito.

In tal senso è del resto orientata la prevalente giurisprudenza, essendosi più volte affermato che “in caso di erronea segnalazione "a sofferenza" alla centrale rischi ad opera della Banca, risulta sussistente il "periculum in mora", ai fini della concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., allorquando si dimostri che, nelle more del giudizio, si possano verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica, consistenti, in particolare, nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato” (cfr. Trib. Salerno, 22.4.2002).

Ne consegue l'accoglimento del ricorso con ordine a Banco di Napoli s.p.a. di revocare immediatamente, in relazione al credito per cui è causa, la segnalazione a sofferenza, del nominativo di Alviggi Gianluca e Aversano Stefania nella Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Va poi fissata l'udienza per la trattazione del merito della causa, ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 150/11.

Ogni statuizione sulle spese processuali, anche della presente fase cautelare, deve essere rimessa alla pronuncia di merito.

P.Q.M.

Letto l'art. 5 d. lgs. 150/11, ordina a Banco di Napoli s.p.a. di revocare immediatamente, in relazione al credito per cui è causa, la segnalazione a sofferenza, del nominativo di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia ;

letto l'art. 10 d. lgs. 150/11, fissa per la discussione della causa, l'udienza dinanzi a se del giorno 09.11.2018, ore 11.00, onerando la ricorrente di notificare, a controparte, il ricorso e copia della presente ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente.

Napoli, 7 aprile 2018

Il Giudice

(dott.ssa Maria Carolina De Falco)

